

Ordinanza che adegua ordinanze al Codice di procedura civile

del 18 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale¹,

ordina:

I.

L'ordinanza del 7 marzo 2003² che fissa il valore litigioso determinante nelle cause in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza sleale è abrogata.

II.

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 17 novembre 1999³ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 7 cpv. 12 e 13

¹² Mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti in procedure civili secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008⁴ (CPC).

¹³ È competente per l'approvazione di progetti pilota cantionali secondo l'articolo 401 CPC.

2. Ordinanza del 28 aprile 2004⁵ sullo stato civile

Art. 30 cpv. 2

Abrogato

1 RS 101
2 RU 2003 552
3 RS 172.213.1
4 RS 272; RU 2010 1739
5 RS 211.112.2

3. Ordinanza del 14 novembre 1911⁶ sulla procedura in materia di garanzia nel commercio del bestiame

Art. 9 cpv. 1

¹ Non può esser chiamato a funzionare da perito chi, secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008⁷ (CPC), non potrebbe, nella controversia, esercitare l'ufficio di giudice, né chi abbia prestato cure veterinarie all'animale immediatamente prima o immediatamente dopo la stipulazione del contratto di vendita.

Art. 15

Il CPC⁸ è applicabile alle azioni in garanzia di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

4. Ordinanza del 9 maggio 1990⁹ concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali

Art. 2 cpv. 2

² Agli appartamenti costruiti con l'aiuto dell'ente pubblico e le cui pigioni sono sottoposte al controllo dell'autorità si applicano soltanto gli articoli 253–268*b*, 269, 269*d* capoverso 3, 270*e* e 271–273*c* del Codice delle obbligazioni, nonché gli articoli 3–10 e 20–23 della presente ordinanza.

Art. 21 rimando nella rubrica e cpv. 1

(art. 201 e 208 CPC¹⁰)

¹ Nella procedura di conciliazione, l'autorità di conciliazione deve tendere a un accordo delle parti che possa estendersi all'intero rapporto di locazione (ammontare della pigione, durata del contratto, termine di disdetta, ecc.).

Art. 22 Composizione dell'autorità di conciliazione

(art. 200 cpv. 1 CPC¹¹)

I Cantoni sono tenuti a pubblicare periodicamente la composizione delle autorità di conciliazione e la loro competenza territoriale.

6 RS 221.211.22
7 RS 272; RU 2010 1739
8 RS 272; RU 2010 1739
9 RS 221.213.11
10 RS 272; RU 2010 1739
11 RS 272; RU 2010 1739

5. Ordinanza del 23 settembre 1996¹² sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 10 Comunicazioni telefoniche e invii per telefax

¹ Per ogni comunicazione telefonica può essere riscossa una tassa di 5 franchi.

² Per l'invio di un atto via telefax può essere riscossa una tassa di 1 franco. Se l'atto comprende più di 5 pagine, la tassa è aumentata di 1 franco ogni 5 pagine supplementari.

Art. 12a Domanda di informazioni su procedimenti esecutivi

¹ La tassa forfetaria per un estratto scritto del registro delle esecuzioni è di 17 franchi, indipendentemente dal numero di pagine.

² Se l'estratto è inoltrato al richiedente per posta, telefax o posta elettronica, la tassa comprensiva di recapito è di 18 franchi. Se il richiedente desidera un invio raccomandato, la tassa comprensiva di recapito è di 22 franchi.

³ Per l'estratto scritto del registro delle esecuzioni non è riscossa nessuna tassa se il diritto federale prevede l'informazione gratuita nei confronti di autorità giudiziarie e amministrative.

Art. 13 cpv. 3 lett. e nonché 4

³ Non devono essere rimborsate:

e. le tasse per l'utilizzo del pool e-LEF secondo l'articolo 15a.

⁴ Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto.

Art. 14 cpv. 2

² L'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese accessorie è stabilita in base all'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹³ concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers).

Art. 15a Domande d'esecuzione conformi allo standard e-LEF

¹ Se la domanda d'esecuzione è presentata passando per il pool e-LEF, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote una tassa di un franco per caso dall'ufficio di esecuzione interessato.

¹² RS 281.35

¹³ RS 172.220.111.31

² Per l'adesione al pool e-LEF è riscossa una tassa unica di registrazione di 500 franchi.

³ La riscossione di tali tasse compete all'UFG o a un servizio da esso incaricato.

Art. 48 frase introduttiva

Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell'ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008¹⁴, CPC), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente:

Art. 49

Abrogato

Art. 50

Abrogato

Art. 61 cpv. 1

¹ L'autorità giudiziaria superiore cui sono deferite le decisioni adottate nell'ambito di una procedura sommaria in materia di esecuzione (art. 251 CPC¹⁵) può riscuotere una tassa che ammonta, al massimo, a una volta e mezzo l'importo della tassa prevista per l'autorità di prima istanza.

Art. 62 cpv. 1

Abrogato

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

18 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁴ RS 272; RU 2010 1739

¹⁵ RS 272; RU 2010 1739